



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 – 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059/896511 pec: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

C.F. 00237070362 - P.I. 00176690360

Area Tecnica

Servizio Ambiente - Rapporti Operativi con Partecipate

ORDINANZA N. 6 DEL 29/03/2024

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 51 DEL 03/12/2022, ADOTTATA PER CONSENTIRE LA DEROGA IN ALCUNE GIORNATE AL VALORE MASSIMO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA PER L'EDIFICIO DENOMINATO "POLIVALENTE 90" STANTE SERIE DIFFICOLTA' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NEGLI AMBIENTI DI TALE EDIFICIO.

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza n. 51 del 03/12/2022 ad oggetto "*Esercizio degli impianti termici ai sensi del DPR n. 74/2013, del Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2/2018, dell'Ordinanza Sindacale N. 47 Del 01/10/2022 (PAIR di Pianura) e del DM 383 del 06/10/2022 - Deroga in alcune giornate al valore massimo della temperatura dell'aria per l'edificio denominato "Polivalente 90"*", adottata stante serie difficoltà per lo svolgimento in alcune giornate delle attività negli ambienti di questo edificio, quale centro di aggregazione anche di soggetti anziani fragili;

RICHIAMATO altresì che la citata ordinanza è stata basata sulla seguente normativa in materia:
- l'art. 3 del DPR n. 74 del 16/04/2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*", fissa i valori massimi della temperatura ambiente durante il funzionamento invernale degli impianti termici. In particolare:

- al comma 1 stabilisce che la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- al comma 4 è riportato che per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustificano temperature diverse di detti valori;

- gli stessi limiti e le possibilità di deroga sono ripresi all'art. 11 del Regolamento Regionale in materia n. 3 del 15 dicembre 2017, come modificato dal Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 30 luglio 2018;
- al punto 5 del dispositivo dell'Ordinanza sindacale n. 47 del 01/10/2022 (PAIR di Pianura) sono state fissate le misure emergenziali che entrano in vigore con il bollino rosso nel bollettino periodico che emette ARPAE, tra cui il valore massimo della temperatura degli ambienti nelle varie tipologie di edifici;
- il DM 383 del 06/10/2022 che fissava le possibili deroghe alla temperatura ambiente per gli impianti termici a metano a servizio di edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

TEUTO CONTO che è stato approvato con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024 il Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2030 (aggiornamento del PAIR 2020), e di conseguenza è stata adottata una nuova Ordinanza sindacale n. 3 del 01/03/2024, di aggiornamento delle misure di limitazione della circolazione veicolare, delle misure antismog e misure emergenziali che entrano in vigore con il bollino rosso nel bollettino periodico che emette ARPAE;

DATO ATTO che la stagione termica 2023-2024 sta volgendo al termine, che non si registrano temperature esterne rigide e non si prevedono temperature esterne rigide nei prossimi giorni;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere alla revoca dell'ordinanza n. 51 del 03/12/2022 di deroga in alcune giornate al valore massimo della temperatura dell'aria per l'edificio denominato "Polivalente 90'", in quanto uniformandosi ai dettami generali per gli impianti termici di questa tipologia di edificio si presume sia possibile in tutte le giornate lo svolgimento delle attività negli ambienti della "Polivalente 90", quale centro di aggregazione anche di soggetti anziani fragili, ed altresì sono superate alcune basi normative della citata ordinanza n. 51 del 03/12/2022;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n° 833 "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 2 del 30 luglio 2018, riportante le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- al punto 3 del dispositivo dell'Ordinanza sindacale n. 3 del 01/03/2024 in attuazione del PAIR 2030;

VISTO altresì lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni esposte in premessa,

REVOCA

l'Ordinanza n. 51 del 03/12/2022 di deroga in alcune giornate al valore massimo della temperatura dell'aria per l'edificio denominato "Polivalente 90", di conseguenza uniformandosi ai dettami generali per gli impianti termici di questa tipologia di edificio;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni, sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

INFORMA

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Emilia-Romagna, entro 60 giorni, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

NONANTOLA, 29/03/2024

Il Sindaco
Dott.ssa Federica Nannetti
Sottoscritto digitalmente